



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

ORDINANZA n. 03

MORETTA, 20.01.2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA COMBUSTIONE DI RIFIUTI VEGETALI.
DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE PER I
GIORNI DAL 01 FEBBRAIO AL 07 FEBBRAIO 2021 E DAL 01 MARZO AL 07
MARZO 2021.

IL SINDACO

PREMESSE:

Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre).

1. L'abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.
2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
 - ✓ è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
 - ✓ è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
3. Nel resto del territorio regionale
 - ✓ è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre;

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.

RITENUTO NECESSARIO garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli che consenta di evitare rischi per l'ambiente, causati dall'innesco e la propagazione di incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco, dalla conseguente diffusione di fitopatologie, con la diminuzione dei trattamenti chimici indotti dalle stesse.

CONSIDERATO che Terza e la Quinta commissione consiliare della Regione Piemonte, riunite congiuntamente in sede legislativa il giorno 18 febbraio 2020, hanno approvato una nuova legge, frutto dell'accorpamento di due proposte presentate una dalla Giunta e l'altra da un gruppo consiliare, che introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento come di seguito esposto:

il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, potrà essere derogato, **limitatamente alla combustione dei residui colturali**, per un massimo di trenta giorni anche non continuativi per i Comuni montani e per un massimo di 15 giorni anche non continuativi per le aree di pianura.

le deroghe vanno decise dai Sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto

legislativo 152/2006, che all'art.182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

VISTO l'art. 256 bis, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il quale recita: "*Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*"

RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 15 giorni anche non continuativi.

VISTI gli articoli 50 e 54, del D.Lgs. 8 agosto 2012 n. 267 e smi. ai sensi del quale il Sindaco, adotta provvedimenti e ordinanze per tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;

VISTO il Regolamento Forestale della Regione Piemonte approvato con DGR 8/R del 20/09/2011;

VISTA la direttiva europea 2008/98/CE;

VISTA la direttiva europea 2000/29/CE;

ORDINA

di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), dal giorno 01 febbraio 2021 al 07 febbraio 2021 e dal 01 marzo 2021 al 07 marzo 2021 permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali. Pertanto, **dal giorno 01 febbraio 2021 al 07 febbraio 2021 e dal 01 marzo 2021 al 07 marzo 2021** è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, a tutela della salute e dell'ambiente, nei modi di seguito stabiliti:

E' consentita la sola combustione di soli residui colturali.

La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;

Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;

L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto.

La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;

Nelle aree adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, non possono accendersi fuochi entro una fascia di 100 metri;

Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva di residui vegetali di larghezza non inferiore a 5 metri;

E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;

E' consentito l'accumulo o la triturazione in loco di scarti vegetali, nelle stesse quantità, da destinarsi ad una

naturale trasformazione in compost.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La Stazione dei Carabinieri di Moretta, il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Cuneo, gli agenti di Polizia Municipale competenti sul territorio comunale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza.

La presente viene inviata a:

- all'albo pretorio del Comune, per la sua pubblicazione;
- alla Polizia Municipale del Comune di Moretta, per la vigilanza di competenza
- alla Stazione dei Carabinieri di Moretta (tcn24877@pec.carabinieri.it), per la vigilanza di competenza;
- Carabinieri Forestali di Cuneo (fcn43355@pec.carabinieri.it)
- Ufficio Tecnico Comunale.

La presente Ordinanza viene affissa all'albo pretorio on line del Comune di Moretta in data odierna, fino al 31 dicembre 2021.

IL SINDACO

Gatti Giovanni



